

STUDI PER
LE SCIENZE
POLITICHE

9

I PROBLEMI
DELL' INFORMAZIONE
NEL DIRITTO CIVILE, OGGI

STUDI IN ONORE DI
VINCENZO CUFFARO

a cura di
**MASSIMO
D'AURIA**



Roma TrE-Press
2022



Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche

NELLA STESSA COLLANA

1. F. ANTONELLI (a cura di), *Working Papers in Terrorism Studies: the Present and the Future of Violent Radicalisation in Europe*, 2019
2. V. CUFFARO (a cura di), *Obsolescenza e caducità delle leggi civili*, 2019
3. C. DI MAIO, R. TORINO (a cura di), *Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di sviluppo*, 2020
4. C. CARLETTI, M. PAGLIUCA, *Parità ed empowerment di genere. Strumenti giuridici, programmi e politiche internazionali, regionali e nazionali*, 2020
5. A. D'ALESSANDRI, R. DINU (a cura di), *Il Sud-est europeo e le Grandi potenze. Questioni nazionali e ambizioni egemoniche dopo il Congresso di Berlino*, 2020
6. G. SANTANGELI VALENZANI, *Great Times Down South. Promozione turistica nel deep south statunitense (1976-1981)*, 2020
7. D. MEMMI, *La rivincita della carne. Saggio sui nuovi supporti dell'identità*, 2021
8. L. FOTIA (a cura di), *Discorso d'odio e politiche dell'odio tra passato e presente*, 2022

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche

STUDI PER
LE SCIENZE
POLITICHE

9

**I PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE
NEL DIRITTO CIVILE, OGGI**

STUDI IN ONORE
DI VINCENZO CUFFARO

a cura di
Massimo D'Auria



Roma TriE-Press

2022

La Collana editoriale “Studi per le Scienze Politiche” (‘Collana Discipol’) è stata istituita con lo scopo di valorizzare le attività di studio e ricerca che caratterizzano le aree scientifiche afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche. Con questa Collana si intende, inoltre, condividere e sostenere scientificamente il progetto di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l’uso del formato digitale in *open access*.

Direzione della Collana:

Emilia Fiandra

Comitato scientifico della Collana:

Francesco Antonelli, Università degli Studi Roma Tre; Jean Bernard Auby, Sciences Po, Paris; Giorgio Caravale, Università degli Studi Roma Tre; Lilia Cavallari, Università degli Studi Roma Tre; Francesca Di Lascio, Università degli Studi Roma Tre; Don H. Doyle, University of South Carolina; Emilia Fiandra, Università degli Studi Roma Tre; Daniele Fiorentino, Università degli Studi Roma Tre; Marc Lazar, Sciences Po, Paris; Cosimo Magazzino, Università degli Studi Roma Tre; Renato Moro, Università degli Studi Roma Tre; Leopoldo Nuti, Università degli Studi Roma Tre; Barbara Pisciotta, Università degli Studi Roma Tre; Cecilia Reynaud, Università degli Studi Roma Tre; Massimo Siclari, Università degli Studi Roma Tre; Raffaele Torino, Università degli Studi Roma Tre.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, in data 15 aprile 2020.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, mosquitoroma.it

Caratteri tipografici utilizzati:

CeraBasic (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma TrE-Press ©

Roma, dicembre 2022

ISBN: 979-12-5977-129-2

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest’opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l’attribuzione della paternità dell’opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un’altra opera, e ne esclude l’uso per ricavarne un profitto commerciale.



L’attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell’ambito della

Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

INDICE

MASSIMO D'AURIA, <i>Presentazione</i>	11
ANGELO BARBA, <i>“La sera andavamo in Via del Seminario”</i>	15

PROFILI GENERALI

GUIDO ALPA, <i>La “proprietà” dei dati personali</i>	21
CARLO COLAPIETRO, <i>Libera manifestazione del pensiero, fake news e privacy, oggi</i>	41
AURELIO GENTILI, <i>Fine del diritto dell'informazione?</i>	57
ANDREA ZOPPINI, <i>L'informazione come bene</i>	69
MASSIMO FOGLIA, <i>Note sul diritto all'informazione nell'era di Internet</i>	79

INFORMAZIONE E CONTRATTO

FRANCESCO MACARIO, <i>Gli obblighi d'informazione nel contratto</i>	99
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, <i>La responsabilità da informazioni inesatte</i>	115
DANIELA VALENTINO, <i>Il contraente debole tra informazione e responsabilità</i>	129
STEFANO CHERTI, <i>“Informazione pubblicitaria e responsabilità ex contractu: il caso delle garanzie commerciali nella vendita di beni di consumo</i>	135
ENRICO MINERVINI, <i>Note brevi sull'art. 35 c. cons.</i>	153
EMANUELA MOROTTI, <i>Il difficile equilibrio tra diritto di informazione e il suo contrario: confini, responsabilità e tutela del silenzio nell'attività contrattuale</i>	163
MARIA LUISA GAMBINI, <i>Riflessioni sul ruolo del contratto nell'accesso all'informazione digitale</i>	175
FRANCESCO LONGOBUCCO, <i>Doveri informativi e neoformalismo negoziale nel contratto on-chain: dalla figura del giurista tradizionale alle nuove frontiere del legal engineering</i>	201

ANDREA NERVI, *Informazione e contratto in ambito bancario e finanziario. Un itinerario ancora in fieri nell'esperienza italiana* 215

CLAUDIA GIUSTOLISI, *Brevi note in tema di Shadow Banking system e tutela dell'investitore: il problema dell'informazione* 233

ROBERTO BOCCHINI, *La concessione abusiva del credito nell'epoca post pandemica: modello predittivo o impegno umano?* 255

GAETANO DI MARTINO, *Mercati e consumatori digitali: brevi riflessioni su responsabilità e rimedi per informazioni errate o inadeguate* 289

INFORMAZIONE E DATI PERSONALI

VINCENZO RICCIUTO, *Il trattamento dei dati personali come nuovo fenomeno patrimoniale* 323

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE, *Il trattamento dei dati personali su base consensuale. Ricognizioni giurisprudenziali di legittimità* 353

PAOLO GALLO, *Big data e diritto allo sfruttamento economico dei dati personali* 375

FRANCESCO SANGERMANO, *Informazione, riservatezza e dati personali. Una dialettica da ricomporre nell'unitarietà del valore della persona umana* 385

EMILIO TOSI, *Tutela della persona nella società digitale e responsabilità oggettive per illecito trattamento dei dati personali* 401

FAUSTO CAGGIA, *Cessione di dati personali per accedere al servizio digitale gratuito: il modello del "consenso rafforzato"* 417

FABIO BRAVO, *«Destinatario» dell'informazione e trattamento dei dati personali nell'evoluzione dell'ordinamento europeo* 431

GIUSEPPE VERSACI, *Consenso al trattamento dei dati personali e dark patterns tra opzionalità e condizionalità* 455

CARMINE LAZZARO, *Le colonne d'Ercole dell'informazione: l'oblio come limite invalicabile tra storia e diritto* 475

FABIO BALDUCCI ROMANO, *Il diritto di proporre reclamo: aspetti sostanziali e procedurali di uno strumento di tutela multilivello* 489

INFORMAZIONE E MINORI

- TIZIANA MONTECCHIARI, *Dimensione civilistica del diritto all'informazione nell'era contemporanea e tutela dei minori* 507
- GIUSEPPE CITARELLA, ANGELO VENCHIARUTTI, *Diritti della personalità del minore e tutele nella rete internet* 527
- ETTORE BATTELLI, *Privacy e minori: l'inadeguatezza del c.d. consenso digitale* 543
- BENEDETTA AGOSTINELLI, *Informazione e minori: una lettura integrata per una tutela uniforme* 563
- MARCO RIZZUTI, *Informazione genetica e diritto delle relazioni familiari: vicissitudini del favor veritatis* 581

Diritti della personalità dei minori e tutele nella rete internet

SOMMARIO: 1. Note introduttive: il minore e le situazioni giuridiche esistenziali – 2. Il minore e la rete – 3. La disciplina dell'accesso ai sistemi digitali da parte dei minori – 4. Il diritto all'oblio – 5. Google e le immagini dei minori – 6. Conclusioni.

1. Note introduttive: il minore e le situazioni giuridiche esistenziali

Il tema che si intende trattare all'interno delle pagine che seguono riguarda il ruolo giocato dai minori, e soprattutto la latitudine della loro autodeterminazione informativa, per quanto concerne i diritti della personalità, nell'ambito della rete internet.

Al riguardo, pare opportuno formulare alcune osservazioni a carattere generale. Iniziamo dalla constatazione circa il fatto che, riferita alla figura del minore, la questione dei diritti della personalità si prospetta in modo tutt'altro che semplice da affrontare. Le ragioni di tale difficoltà appaiono complesse e molteplici, pur se nel corso del tempo almeno alcuni dei profili controversi della materia hanno conosciuto una progressiva evoluzione¹.

Consideriamo anzitutto l'aspetto del riconoscimento della titolarità di diritti e delle libertà fondamentali in capo anche alla persona in formazione. Esso si presenta non particolarmente problematico anche in ragione del fatto che – si osserva - la nostra Costituzione riconosce la titolarità delle diverse situazioni soggettive di vantaggio alla persona in quanto tale, e dunque al minore non diversamente che all'adulto².

* Giuseppe Citarella è autore dei §§ 4 e 5. Angelo Venchiarutti è autore dei §§ 1, 2,3; il § 6 è di entrambi.

¹ Per una specifica indagine del tema, v. M. OROFINO, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in M. Orofino e F. G. Pizzetti, a cura di, *Privacy, minori e cyberbullismo*, Torino, 2018, p. 1 ss.

² Di recente, v. E. BILOTTI, *Diritti e interessi del minore* in R. Senigaglia, a cura di, *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 13 ss; nonché,

Affermazioni del genere si avverte però rischiano di rimanere mere declamazioni di principio se gli stampi generali dei singoli diritti della personalità storicamente plasmati, dagli studiosi, dal legislatore, dai giudici, sul modello di una persona fisica grande d'età, di un individuo adulto e perfettamente capace venissero automaticamente applicati alle persone in via di sviluppo³. Nel caso dei minori d'età il problema dei diritti della personalità si presenta, difatti, in modo diversamente articolato rispetto al caso degli adulti. Permangono, ad esempio, notevoli margini di labilità in ordine alla rilevanza da attribuire al minore quale protagonista della sua vicenda esistenziale. Certo l'interprete può senz'altro riscontrare sia nel dibattito dottrinale che giurisprudenziale - che ha valorizzato vari spunti normativi, a partire da quelli contenuti nelle trame che governano le relazioni familiari, e gli interventi terapeutici e riabilitativi⁴ - il superamento della prospettiva ermeneutica secondo la quale l'autodeterminazione del minore sarebbe priva di qualsiasi rilievo⁵. Da tempo le riflessioni nel mondo del diritto civile sono

più ampiamente, G. BALLARANI, *La capacità di autodeterminazione del minore nelle situazioni esistenziali*, Milano, 2008, 56 ss.

³ Tra gli altri, P. STANZIONE, *Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore*, in *Dir. fam. Pers.*, 1999, 268 ss; G. PALMIERI, *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Napoli, 1984, 67 ss, che evidenzia il problema della contrapposizione fra capacità giuridica e capacità di agire, in ordine alle situazioni afferenti il soggetto minore d'età.

⁴ Tra quest'ultimi si ricorda, per rimanere nell'ambito della normativa interna, che: il minore d'età, il quale intenda sottoporsi ad accertamenti diagnostici e/o voglia iniziare programma terapeutici e socio-abilitativi nel caso di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa effettuare personalmente la relativa richiesta (art. 116, co. 2°, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); al minore d'età sia permesso di chiedere, presso i consultori, la somministrazione dei mezzi contraccettivi, per conseguire finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione (art. 2, 3° co., l. 27 maggio 1978, n. 194; art. 1, l. 29 luglio 1975, n. 405); le minori d'età possono, in presenza di determinate circostanze autodeterminarsi in ordine all'interruzione della gravidanza pur senza l'assenso dei genitori, e, talvolta, anche senza l'autorizzazione sostitutiva del giudice tutelare (art. 12, commi 2°, 3° e 4°, l. 194/78): sul quest'ultimo tema, v. P. ZATTI e U. NANNINI, *Gravidanza (interruzione della)*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IX, Torino 1993, 272 ss. Una disciplina del consenso informato ai trattamenti sanitari dei minori una regolamentazione è ora contenuta nell'art. 3, co. 2°, l. 22 dicembre 2017, n. 219: sul tema, R. SENIGAGLIA, "Consenso libero e informato" del minorenne tra capacità e identità, in *Rass. dir. civ.*, 2018, 1327 ss; C. IRTI, *Persona minore d'età e libertà di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 2019, 619 ss.

⁵ G. BALLARANI, *La capacità di autodeterminazione del minore nelle situazioni esistenziali*, cit. 64 ss., che riferisce del contributo di M. Bussani, P. Cendon, L. Ghidini, A. Venchiarutti, *I diritti della personalità*, in P. Cendon, a cura di, *I bambini e i loro diritti*, Bologna 1991, 51 ss; nonché per altre riflessioni, in dimensione monografica, meno recenti, F. GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984; P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975.

giunte a riconoscere che l'esercizio dei diritti fondamentali della persona sia svincolato dall'età del soggetto, e dunque dall'acquisizione della capacità legale di agire⁶. Come è stato messo in luce da più di un interprete, la *ratio* giustificativa del dogma della completa incapacità di agire del minore d'età - la necessità di tutelarlo nei confronti di atti potenzialmente pregiudizievoli per il suo patrimonio - mal si concilia con situazioni di carattere esistenziale. E ciò in ragione, principalmente, di due ordini di fattori. Anzitutto per il fatto che l'esercizio delle prerogative di carattere personale rappresentano una diretta espressione del modo di essere di una persona: esso costituisce dunque un tassello indispensabile per la realizzazione del pieno sviluppo della personalità dello stesso minore. Di conseguenza, in vista dell'esercizio delle situazioni relative alla propria sfera personale, è opportuno valorizzare le capacità di discernimento di cui i fanciulli, in molte circostanze, sono dotati anche prima del raggiungimento della maggiore età. Con riferimento a quanto appena scritto, non va dimenticato però che si tratta di persone in via di formazione, ove quindi lo sviluppo della capacità di discernimento avviene gradualmente in relazione alla progressiva maturazione psicologica.

Vi è poi la necessità di combinare l'"attitudine" del minore di esercitare i propri diritti in piena autonomia con i poteri che i titolari della responsabilità genitoriale vantano nei confronti dei propri figli nell'espletamento dei doveri/diritti di cura (cfr. art. 30, co. 1, Cost.)⁷. Combinazione che nella formula, ora significativamente collocata all'interno della norma codicistica intitolata ai "*diritti e doveri del figlio*" - sorta di statuto ordinario del rapporto "genitori-figlio (art. 315 *bis*, comma 1, c.c., inserito ad opera della l. 10 dicembre 2021, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*)⁸ - trova tuttavia precisi criteri di orientamento: oltre alla capacità –

⁶ Per una disamina delle scelte di natura personale nelle quali la capacità di discernimento del minore assume un ruolo decisivo, v., di recente, R. SENIGAGLIA, "*Consenso libero e informato del minore tra capacità e identità*", cit., 1318 ss.; A. THIENE, "*Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*", in *Fam dir.*, 2017, 172 ss.

⁷ Sui caratteri della formulazione "responsabilità genitoriale" introdotta nel nostro ordinamento con il secondo tronco della riforma sulla filiazione (d.lgs 28 dicembre 2013, n. 154) i giudizi sono divisi: per alcuni interpreti, l'istituto ha perso la funzione di rimedio all'incapacità del figlio: F. GIARDINA, "*Morte della potestà e capacità del figlio*", in *Riv. dir. civ.*, 2018, 1609; in tutt'altra prospettiva si muove invece F. RUSCELLO, "*Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento "pubblico"*", in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 717, per il quale il mutamento della "potestà" in "responsabilità" genitoriale è puramente formale; con accenni critici sia sulla terminologia adoperata sia sul contenuto del termine "responsabilità", v. anche G. DE CRISTOFARO, "*Dalla potestà alla responsabilità genitoriale. Profili problematici di un'innovazione discutibile*", in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 782 ss.

⁸ In precedenza, la formula, di cui ora all'art. 315-*bis* c.c., era contenuta soltanto con

che va intensa nella declinazione di capacità di discernimento - il riferimento va alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni del minore.

Il legislatore ha formalizzato pertanto uno strumento per la valorizzazione degli interessi del minore – ossia del *best interest of the child*, per utilizzare l'espressione in lingua inglese: del principio cioè espressamente declamato nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo⁹. Si tratta di una formula che, pur se connotata da un certo grado di ambiguità e indeterminatezza, è diventata un riferimento paradigmatico del diritto dei minori e dunque anche nei rapporti del minore con i social network, che oramai caratterizzano così marcatamente l'attività quotidiana di bambini e adolescenti.

Non significa pertanto che vada assecondato ogni desiderio o capriccio del minore. In ragione della necessità di valutare, vista la conformazione dei quadri normativi, una pluralità di posizioni e aspetti, connotati per di più da un certo grado di incertezza, i processi decisionali che coinvolgono la tutela degli interessi del minore potranno presentarsi in modo alquanto complesso. E l'esito della decisione sarà destinato a mutare, in relazione ai concreti contesti problematici – di modo che talvolta risulterà più ampia l'autonomia del minore, talaltra figureranno più incisivi i poteri dei genitori¹⁰.

Sempre nell'elenco delle peculiarità, va aggiunto che quando consideriamo gli infradiciottenni pure per i profili oggettivi della fattispecie – ossia con riferimento a quali ingerenze poter respingere, da parte della vittima – occorrerà valutare la situazione in modo particolare. Può accadere difatti

riferimento al dovere educativo dei genitori, coniugati, nei confronti dei figli (art. 147 c.c. “*Doveri verso i figli*”, come modificato dall'art. 29, co. 1°, l. 19 maggio 1975, n. 151: sul tema, v. F. GIARDINA, *I rapporti personali tra genitori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1388 ss; nonché P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, 2a ed., 497 ss, il quale evidenzia come il rapporto educativo sia stato ridefinito, alla luce dei principi di eguaglianza e di unità della famiglia, come «correlazione di persone», superando quindi lo schema della potestà intesa come potere-soggezione.

⁹ Sul concetto di *best interest of the child*, v., tra gli altri, V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore, Ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 405, il quale mette in luce l'ambiguità della formula; nonché C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy, Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *Jus civile*, 2028, 831 ss; L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 86 ss, e più di recente M. BIANCA, a cura di, *The best interest of the child*, Roma, 2021, nel quale sono raccolti gli Atti del Convegno internazionale “*The best interest of the child*”, Università La Sapienza, Roma 20-22 settembre 2018.

¹⁰ Sul tema, C. CAMARDI, *Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, in R. Senigaglia, a cura di, *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, cit., 118.

che sul bambino, o sul ragazzo, incombono minacce che per lui risultano effettivamente tali, e che un soggetto adulto invece potrebbe rintuzzare con relativa facilità. Si pensi, ad esempio, al senso della riservatezza, del tutto speciale, che è proprio del bimbo, e in generale al mondo degli affetti, o più ampiamente alla diversa estensione (rispetto ad un maggiorenne) che sono destinate ad occupare, per un individuo ancora nel verde degli anni, le nozioni di segretezza e di privacy nei riguardi di tutte le comunità grandi e piccole che lo circondano¹¹. Il diritto all'identità personale e il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata del minore sono del resto solennemente proclamati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (artt 8-16) - che è stata ratificata dal nostro Paese con l. 27 maggio 1991, n. 179¹². Un tema quello a cui ora si sta facendo riferimento che è destinato ad assumere una connotazione ancora più accentuata nei rapporti con i mezzi di comunicazione non tradizionali ossia quelli prodotti dall'innovazione tecnologica¹³.

¹¹ A testimonianza di come il tema al quale si fa riferimento nel testo non sia affatto nuovo, si segnala la pronuncia, tutt'altro che recente, della Pret. Roma, decr. 29 dicembre 1988 e ord. 11 gennaio 1989 (in *Temi rom.*, 1989, 380), riguardante il caso nel quale il genitore affidatario aveva prestato il proprio assenso ad un'iniziativa televisiva di largo interesse sociale, per poter dare maggior risalto alla sua pretesa di esigere il rispetto del provvedimento giudiziario relativo all'affidamento, dato che il minore era presso la madre non affidataria: mediante un intervento di tutela preventiva (ex art. 700 c.p.c.), il giudice, al fine di garantire la tutela della riservatezza del minore, impose alla R.A.I. che «nell'ideazione e nella realizzazione dell'inchiesta-dibattito su detta vicenda fossero adottate le opportune tecniche giornalistiche (testuali, scenografiche, foniche ecc.), che avrebbero consentito di preservare l'anonimato dei soggetti e l'oggettiva non riconoscibilità della vicenda personale della ricorrente e del figlio minore».

¹² M. DOGLIOTTI, *I diritti del minore e la convenzione dell'ONU*, in *Dir. fam. e pers.*, 1992, p. 301 ss.

¹³ Quanto evidenziato nel testo è confermato, per certi versi, dall'attenzione dimostrata dall'Autorità per le comunicazioni (AGCOM) al tema "*Minori e media*" con la pubblicazione di uno specifico libro bianco dedicato ai nuovi media, dopo la pubblicazione di un libro dedicato ai media tradizionali: G. VOTANO, *Il libro bianco Minori e media. Letà del consenso digitale tra consapevolezza e responsabilità*, in M. Bianca, a cura di, *The best interest of the child*, cit., 245 ss. E proprio le considerazioni tratteggiate nel testo hanno indotto, tra l'altro, il nostro legislatore ad adottare la normativa volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* - l. 29 maggio 2017, n. 71 - di cui *infra*.

2. *Il minore e la rete*

Con riferimento al rapporto dei minori d'età con la rete va evidenziato un connotato che è destinato a distinguere, anche in questa dimensione, la loro situazione rispetto a quella degli adulti.

Ebbene l'evoluzione tecnologica, penetrata oramai profondamente nella realtà sociale, presenta certamente indiscutibili e significativi vantaggi, agevolando l'inclusione anche di soggetti che in ragione delle loro condizioni personali sono destinati ad imbattersi in più di una difficoltà anche quando intendono compiere i più elementari gesti della vita quotidiana¹⁴. Essa è destinata tuttavia a suscitare una serie di problematiche concernenti non solo delicati aspetti di carattere sociale, culturale e psicologico¹⁵, ma anche significativi profili di tipo giuridico. Si pensi al funzionamento dei social network che consentono una circolazione dei dati estremamente rapida e favoriscono la condivisione di ogni genere di informazioni e dati, con numeri elevatissimi di utenti e senza limiti geografici. Ciò fa sì che risultino coinvolti, e passibili di essere compromessi, gli stessi diritti fondamentali della persona¹⁶.

Quando ad essere coinvolti sono i minori il fenomeno è suscettibile di assumere una dimensione più ampia. La diffusione di social networks tra gli adolescenti (e anche tra i bambini di otto/dieci anni) è in effetti sempre più elevata. Per molti minori la rete è parte integrante della loro quotidianità, e come è stato messo in luce dagli analisti del settore per i soggetti minori d'età molto spesso il rapporto con l'*web* costituisce un mezzo per costruire una propria specifica identità, che spesso prevale od assorbe quella della vita reale¹⁷. In ragione di scarsa cautela nell'utilizzo delle nuove forme di comunicazione in rete, dell'inesperienza a reagire

¹⁴ In due giudizi collegati - *Re A* [2019] EWCOP 2 e *Re B* [2019] EWCOP 3 – la *Cour of Protection* inglese ha delineato le informazioni pertinenti e irrilevanti allo scopo di decidere se una persona ha la capacità di prendere decisioni sull'uso di Internet e dei social media: in entrambi i giudizi il giudice Cobb ha sottolineato l'importanza centrale dell'accesso alla rete e dell'utilizzo dei social media per le persone con disabilità, anche con riferimento alla Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili.

¹⁵ Dei diversi problemi ne dà conto, tra gli altri, A. THIENE, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, Vol. 9, 2017, n. 13. p. 28 ss.

¹⁶ Indaga sul tema della tutela dei diritti della personalità in rete v. già F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di internet*, in G. Comandè, a cura di, *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, p. 15 ss.

¹⁷ Il riferimento è anzitutto agli di L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino 2009; v. anche

alle minacce incombenti, della tendenziale maggiore esposizione, rispetto agli adulti, a rischi di manipolazione psicologica, la possibilità che si verifichino abusi ai danni dei più giovani è dunque, tendenzialmente, maggiore¹⁸, rispetto a quanto può accadere per gli adulti¹⁹.

3. La disciplina dell'accesso ai sistemi digitali da parte dei minori

Si tratta ora di verificare quale sia l'approccio seguito dal nostro legislatore sui temi messi in luce in questa sintetica premessa con riferimento all'attività di navigazione dei minori nella rete.

Anche per le ragioni appena descritte l'ordinamento internazionale, europeo e interno ha dedicato, in anni recenti, una crescente attenzione agli interessi dei minori²⁰. In particolare il GDPR, diversamente dalla precedente disciplina in materia di privacy, contiene una pluralità specifiche disposizioni dedicate al minore d'età²¹. Anzitutto, in una serie di *considerando* il Regolamento, puntualizza la necessità di una “*specifica protezione*” per i minori relativamente ai loro dati personali, ipotizzando la loro minor consapevolezza “*dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali*” in relazione, in particolare, ad attività di marketing o di profilazione (considerando n. 38), rafforza poi l'obbligo di trasparenza a carico dei titolari del trattamento dei dati, imponendo a costoro di

¹⁸ Il problema - è stato opportunamente evidenziato - riguarda sia il minore “vittima” di eventuali minacce via web sia il minore “artefice” delle stesse: così F. SCIA, *Riservatezza e oblio: diritti dei minori e servizi della società dell'informazione*, in *Eur. Journ. Privacy Law & Tech.*, 2019, p. 21 nt. 12.

¹⁹ Non va escluso peraltro che pure tra le persone adulte si verifichino situazioni di “fragilità” nel cotesto digitale: v. Trib. Ravenna, 30 gennaio 2021, in *Dir. internet*, 2021, p. 703, con nota di A.A. Mollo, che rigetta il ricorso (per inabilitazione disponendo la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'eventuale nomina di un amministratore di sostegno) presentato dai familiari nei confronti di una donna la quale, attraverso l'utilizzo di *facebook* e *whatsapp*, interloquiva con persone di sesso maschile, inviandogli anche ingenti somme di denaro, nella convinzione di intrattenere con costoro una relazione sentimentale.

²⁰ Tra l'altro v. la *Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale*, in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0428_IT.html?redirect.

²¹ Per un'illustrazione e un commento delle disposizioni del GDPR dedicate al minore d'età, in via più generale, v. G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in G. Finocchiaro, a cura di, *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, 1 ss.

“utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente” (considerando 58); evidenzia la rilevanza del diritto all’oblio nell’ipotesi in cui il consenso sia stato prestato da un minore (considerando n. 65); esclude che la profilazione, quale trattamento automatizzato dei dati, possa riguardare un minore (considerando n. 71); contempla, ancora, la produzione di rischi “per i diritti e le libertà” in caso di trattamento di dati di persone vulnerabili, tra le quali sono incluse espressamente i minori (considerando 75).

Alle “Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione” è dedicato poi, espressamente, l’art. 8 del Regolamento²². La norma – com’è noto – introduce un doppio regime per l’espressione del consenso del minore, in relazione all’età: a partire dai 16 anni, il minore è autorizzato ad esprimere personalmente il consenso²³; al di sotto di quella soglia, si prevede che il consenso sia espresso dai genitori. In ogni caso, il titolare del trattamento dovrà adoperarsi, in ogni modo ragionevole, per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Dal nuovo quadro normativo emerge dunque una disciplina volta a proteggere un soggetto che, in ragione della sua minore età, viene ritenuto particolarmente “vulnerabile”²⁴. Anche per questo il Regolamento limita il potere di autodeterminazione degli infradiciotenni: per prestare il consenso al trattamento dei dati personali viene prevista però un’età inferiore rispetto a quella fissata dall’art. 2 del nostro codice civile per l’acquisto, in via generale, della capacità di agire. Lo stesso art. 8 peraltro fa espressamente salve le disposizioni generali del diritto dei paesi membri concernenti la validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Ineludibili esigenze di continenza non consentono di sviluppare

²² Sul tema specificatamente, v. A. ASTONE, *L’accesso dei minori d’età ai servizi della c.d. Società dell’informazione: l’art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul codice per la protezione dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2019, 614 ss; A. Astone, *I dati personali dei minori in rete*, Milano, 2019.

²³ Si ricorda che il Regolamento consente agli Stati di fissare per la manifestazione del consenso un’età inferiore, ma non oltre i 13 anni, e che nella versione aggiornata del Codice della privacy domestico l’età minima per l’autodeterminazione del minore è fissata a 14 anni: v. art. 2 *quinquies*, Codice della privacy, come adeguato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 10, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

²⁴ E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in internet*, cit., 46 ss.

ulteriormente l'indagine. Di dati messi in luce si possono trarre alcune considerazioni. Anche a proposito delle varie posizioni soggettive più immediatamente legate alla tutela della privacy – intesa come diritto a contenuto positivo al corretto trattamento dei dati personali²⁵ – la situazione ricalca la traccia delineata nel paragrafo introduttivo.

Per un primo aspetto, va osservato che, se pur è vero che il diritto del minore e dell'adulto riveste, teoricamente, uguale ampiezza – potendo essere descritto pressoché allo stesso modo, e apparendo sulla carta con la medesima intensità – nei termini da salvaguardare le posizioni del minore d'età e dell'adulto finiscano per distanziarsi notevolmente tra di loro. Pur se solo dal testo dei considerando, emerge l'attenzione verso i rischi di eventi pregiudizievoli ai quali si trovano esposti nella navigazione in rete gli infradiciotenne.

Le cronache riportano episodi di insulti e diffamazioni che testimoniano la condizione di particolare ingerenza a cui si trovano esposti i ragazzi²⁶. Tant'è che per prevenire e contrastare la diffusione in rete di determinate espressioni, sono state adottate nel nostro Paese specifiche normative di contrasto, volte a tutelare i minori d'età. Ci si riferisce in particolare alla legge sul *cyberbullismo* – fenomeno che viene descritto come “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica*” (art. 1, co. 2°, l. 71/2017)²⁷. Ma al di là delle vicende di abuso è agevole constatare che per il bambino o l'adolescente sia meno semplice fare scelte incaute complice una certa impreparazione dinanzi alle insidie del mondo, la credulità e la leggerezza personali, i

²⁵ Con riguardo alla precisazione formulata nel testo, v. già, S. Rodotà, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973; nonché dopo l'emanazione del Regolamento UE n. 2016/679, V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia, elementi per un bilancio ventennale*, in V. Cuffaro, R. D'Orazio e V. Ricciuto, a cura di, *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 3 ss; G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, cit., 1 ss.

²⁶ Si ricorda, in particolare, il caso *Google-Vivi Down* - sfociato nella pronuncia Cass. pen. 17 dicembre 2013, n. 5107 - per la profonda indignazione ha suscitato nell'opinione pubblica, e per il dibattito che ha alimentato, tra gli studiosi, in tema di governo della rete. L'episodio è ricostruito, anche nei suoi sviluppi processuali, da G. Camera e O. Pollicino, *La legge è uguale anche sul Web. Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Milano, Egea, 2010; nonché sul caso di diffusione di foto di una minore, senza il suo consenso da parte di coetanei: Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, in Nuova giur. Civ. comm., 1618, con nota di A. Thiene,

²⁷ Sul tema, v., tra gli altri, i vari contributi contenuti nel volume di M. OROFINO e F. G. PIZZETTI, *Privacy, minori e cyberbullismo*, cit.

comportamenti avventati e temerari, gli eccessi di curiosità, le incaute ostentazioni di coraggio²⁸.

Per altro verso va segnalato che (pure) il Regolamento UE sulla privacy smentisce il formale ossequio al dogma della completa incapacità di agire dell'infradiciottenne. L'art. 8 del GDPR distingue, in particolare, il trattamento del bambino in tenera e giovane età rispetto a quello del giovane prossimo all'età maggiore. Circa i momenti di passaggio tra un ciclo e l'altro il GDPR sono distinte, come si è visto, due fasi: da 0 a 16 (14 anni) mentre l'altro ha come protagonista il soggetto avviato al raggiungimento della maggiore età: dai sedici (quattordici) ai diciotto. L'anticipazione a sedici (quattordici secondo la normativa domestica) riguarda l'ambito rispetto dei servizi direttamente offerti ai minori, facendo salve il Regolamento le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri sulla validità, formazione ed efficacia del contratto concluso dal minore. Pur con i limiti appena descritti, la normativa sulla tutela dei dati personali dunque riconosce, via generale, la centralità del consenso e del potere decisionale dell'interessato in materia di esercizio dei diritti fondamentali. Principio della "autodeterminazione informativa" che troverebbe conferma nel nuovo istituto della revoca del consenso, il cui esercizio non richiede alcuna giustificazione (art. 7, co. 3°)²⁹.

Permane comunque il dubbio circa la finalità di questa sorta di deroga alla regola indicata nell'art. 2 del codice civile: ossia se essa, più che funzionale alle esigenze di affrancamento del minore d'età, finisca per agevolare la realizzazione degli interessi dei fornitori dei servizi della società di informazione³⁰. I dubbi sono alimentati, in particolare, data la sussistenza, nell'ambito di cui si sta scrivendo, di posizioni contrapposte: da un lato gli interessi personali dei titolari dei dati, dall'altro l'interesse patrimoniale del mercato alla circolazione - caratteristica che è stata tradotta nell'efficacia formula della convivenza delle ragioni della persona e con quelle del mercato³¹. Circostanza che induce a condividere

²⁸ Nel suo recente saggio G. VULPIANI, *L'utente minore on line: tutela della privacy e attività negoziale*, in *Tecn. e dir.*, 2021, 110 ss mette in luce, tra l'altro, i rischi ai quali i minori espongono la propria immagine e privacy svolgendo attività di *kid o baby influencer*.

²⁹ A. THIENE, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, cit., 172 ss.

³⁰ F. BRAVO, *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in G. Finocchiaro, a cura di, *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, 169 ss; C. IRTI, *Persona minore d'età e libertà di autodeterminazione*, cit., 619 ss.

³¹ La formula campeggia nel titolo del volume a cura di N. ZORZI, *Persona e mercato dei dati: riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019.

l'opinione avanzata da più di un interprete circa l'inadeguatezza di una tutela, nell'ambito del diritto al trattamento dei dati personali, che si affidi al mero consenso del soggetto minore d'età³² e all'utilizzo, per reagire alle eventuali lezioni, degli strumenti rimediali.

4. *Il diritto all'oblio e alla deindicizzazione*

Volgendo ora l'attenzione al c.d. diritto all'oblio, tema verso il quale l'attenzione non soltanto nel mondo del diritto ha conosciuto una crescita via via crescente nell'ultimo decennio, è possibile registrare un recente sviluppo "tecnologico" di grande rilevanza per la nostra indagine, della quale riferiremo nel paragrafo che segue.

Prima, però, di volgere la nostra attenzione agli aspetti globali relativi al controllo sulle immagini, appare opportuno sintetizzare, per necessità di spazio, le regole contenute nel Reg. UE 2016/679 e gli sviluppi del "*droit à l'oubli*".

Per quanto riguarda gli sviluppi spiccano, quantomeno, due differenti direttrici³³. La prima traiettoria, certamente la più facile da rilevare, ha seguito uno sviluppo prevalentemente giurisprudenziale. Si tratta di una strada che si presta ad essere percorsa in due direzioni diverse: una totalmente interna alla giurisdizione domestica³⁴ e l'altra suscettibile di coinvolgere il sistema giudiziario dell'Unione europea, potendo il tema suscitare questioni concernenti l'applicazione e l'interpretazione del diritto dell'UE³⁵.

³² Così M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, in R. Senigaglia, *Autodeterminazione e minore età*, cit., in part. p.165 ss; F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 27 ss; sul tema del ruolo del consenso prestato per l'iscrizione ai social networks, v. già l'indagine di C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, p. 66 ss.

³³ A riguardo, fra i moltissimi contributi, spiccano per chiarezza e sintesi quelli di R. PARDOLESI, *Oblio a regime*, 6 luglio 2020, in <https://www.foroitaliano.it/news/155/oblio-a-regime/>. Si veda anche, dello stesso autore, *The right to be forgotten comes of age*, in *Law and Economics Lab Working Papers*, paper n. 57, in <http://www.law-economics.net/workingpapers/L&E-LABLAW-57-2020.pdf>.

³⁴ Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n.19681, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1189, con nota di V. Cuffaro, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, il quale apprezza la decisione sia per la qualità della soluzione adottata, sia per il "metodo"; in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1556 ss, con nota di G. Citarella, *Diritto all'oblio: un passo avanti, tre di lato, Ib.*,

³⁵ Corte giust., Grande sez., 13 maggio 2014, C-131/12 *Google Spain v. Costeja*: inutile

Se appare indiscutibile che l'evoluzione il diritto all'oblio, in ambito nazionale, ha preceduto cronologicamente lo sviluppo eurounitario³⁶, altrettanto vero appare che, dopo la pronuncia *Google Spain* della Grande sezione della Corte di Lussemburgo, si è prodotta un vero e proprio cambio di segno, non solo quantitativo (puntualmente documentato dai transparency reports di Google³⁷), ma soprattutto qualitativo, nell'approccio al tema di cui si sta scrivendo. Il diritto all'oblio, *rectius* il diritto alla deindicizzazione, si pone all'attenzione degli interpreti per le proprie caratteristiche di effettività ed efficacia, essendo sganciato - per lo meno in prima battuta - dalla decisione di un giudice nazionale, e trovando attuazione, da parte dei gestori dei motori di ricerca, in termini estremamente rapidi e, in una vasta maggioranza di casi, per lo più automatizzati, senza che intervenga la necessità di un trattamento "manuale" dei dati personali coinvolti³⁸.

Venendo ora, in secondo luogo, a tracciare il formante legislativo, possiamo invece qui rilevare un doppio binario di regolazione (interna/europea), che tende - in virtù della spinta "uniformatrice" del Reg. UE 679/2016 - a far convergere le regole nazionali con quelle europee, a far data dalla data di entrata in vigore del Regolamento UE (maggio 2018).

Le regole italiane - riscritte a partire dall'estate del 2018 - hanno portato ad una profonda modifica del c.d. Codice in materia di dati personali (D.Lgs 196 del 2003), il quale ha cambiato il proprio "baricentro" dalle Direttive 95/46/CE e 2002/58/CE al sopracitato Regolamento - che contiene, al proprio interno, l'articolo 17 dedicato espressamente al "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)"³⁹.

evidenziare quanto "alluvionale" sia la letteratura a riguardo. Un indispensabile punto di partenza è rappresentato da G. RESTA e V. ZENO ZENCOVICH, a cura di, *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, 2016, in <https://romatrepress.uniroma3.it/libro/il-diritto-alloblio-su-internet-dopo-la-sentenza-google-spain/>

³⁶ Un'ampia panoramica al proposito, prima della rivoluzione innescata dal web, in E. Gabrielli (a cura di) *Il diritto all'oblio*, ESI, Napoli, 1999.

³⁷ Qui consultabili: <https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=it>.

³⁸ Nell'impossibilità di un catalogo esaustivo di citazioni, ci limitiamo, a rimandare a due recenti monografie MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Milano, 2017, M. BIANCA (a cura di), *Oblio e memoria*, Torino, 2019.

³⁹ V. CUFFARO, *Cancellare i dati personali dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. Zorzi, a cura di, *Persona e mercato dei dati: riflessioni sul GDPR*, cit., 219 ss.; R. PARDOLESI, S. BONAVITA, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 269 ss.; D. BARBIERATO, *Osservazioni sul diritto all'oblio e sulla (mancata) novità del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 2100 ss.; M. TAMPIERI, *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1010 ss.: mentre, tra i contributi di dimensione monografica, v. V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e*

In esso è contemplata la cancellazione dei dati riservati, su richiesta dell'interessato, soltanto nelle circostanze delineate nell'art. 17: richiesta, formulata sulla base dei presupposti indicati nella disposizione ora citata, che genera in capo al titolare del trattamento un obbligo alla cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo. Un più elevato grado di tutela è riconosciuto a colui che abbia prestato il proprio consenso quando era minore: nel considerando 65 si legge che il diritto all'oblio è "*in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore*".

5. Google e le immagini dei minori

Il quadro appena abbozzato concerne, in termini molto generici, la possibilità - per l'interessato - di chiedere la rimozione di dati personali, nei confronti di un titolare del trattamento.

Più in particolare, seguendo la strada aperta dal caso Google Spain, che trova applicazione nei confronti di tutti i motori di ricerca operanti nell'Unione Europea, tale tutela trova la possibilità di esplicarsi attraverso la rimozione dai motori di ricerca di informazioni relative al proprio nome ritenute "inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti o eccessive", sempre che non sussistano "fattori di interesse pubblico", in grado di giustificare la permanenza del nome dell'interessato nella lista dei risultati della ricerca.

Merita, a questo punto, segnalare che questa forma di protezione della propria autodeterminazione informativa, relativamente ai risultati forniti dai motori di ricerca, ha ricevuto - in tempi recentissimi - un'ulteriore declinazione, particolarmente interessante ai fini che ai noi interessano, ossia al riconoscimento, in capo al minore, della possibilità di controllare parte del proprio flusso informativo che si proietta, per così dire, sulla rete internet.

A partire dalla fine dell'ottobre 2021⁴⁰, infatti, il colosso di Mountain View ha messo disposizione dei propri utenti minori di età, uno "strumento"

società dell'informazione, Padova, 2020.

⁴⁰ Dal 27 ottobre 2021, per la precisione, come riportato dal Blog di Google <https://blog.google/products/search/giving-kids-and-teens-more-control-over-their-images-search/>.

significativamente denominato “*Rimuovere immagini di minorenni dai risultati di ricerca di Google*” - al quale lo stesso del minorenne interessato (e/o i genitore o il suo tutore) può accedere direttamente per chiedere appunto la rimozione delle immagini dalle “anteprime di ricerca”⁴¹.

Questo non vuol dire, quasi vano sottolinearlo a otto anni di distanza dal caso Costeja, che si otterrà la rimozione delle immagini dal sito “sorgente”. Il motore di ricerca “indicizza” infatti contenuti gestiti da altri soggetti. Cionondimeno suggerisce alcune strade per ottenere la rimozione dei contenuti dai siti ospitanti, strade che - necessariamente - implicano la collaborazione del sito che ospita le immagini.

Si tratta, in ogni caso, di uno strumento che rendendo il reperimento delle immagini dei minori più macchinoso, si pone come un primo strumento volto a restringere (almeno parzialmente) il reperimento e la circolazione delle immagini che ritraggono soggetti minori di età.

Appare pressoché inutile sottolineare quanto complesse siano, per portata e qualità, le questioni applicative aperte dalla soluzione predisposta da Google. Appare sufficiente, a riguardo, immaginare l'ipotesi di una fotografia che ritragga due o più minori (ipotesi tutt'altro che teorica ed infrequente) per rendersi conto dei limiti intrinseci ad un approccio così “individualistico”, quale quello approntato da Google Images.

Per l'interprete è senza dubbio possibile immaginare altre ipotesi, la cui complessità eccede il limite di queste pagine. Sarà compito della dottrina e della giurisprudenza, in questi casi, dipanare l'intreccio delle questioni relative alla capacità del minore, al suo interesse, quello dei genitori e dei tutori, ma anche il concreto significato della formula “grande interesse pubblico o rilevanza pubblica”⁴², che permette la permanenza delle immagini nei risultati di ricerca.

Quello che invece preme sottolineare, in questa sede, è che con la recente “innovazione”, Google ha messo a disposizione, rispetto alla traiettoria nel caso *Google Spain*, uno strumento che si caratterizza – in primo luogo – quale mezzo di tutela prettamente preventiva, non sussistendo in capo alla società californiana alcun obbligo di uniformarsi ad un provvedimento giurisdizionale come nella nostra recente esperienza continentale.

In secondo luogo, siamo in presenza di un “rimedio” realmente globale, la cui portata non è circoscritta all'Unione europea⁴³, ma che risulta

⁴¹ L' URL è il seguente: <https://support.google.com/websearch/answer/10949130?hl=it>

⁴² “*Compelling public interest or newsworthiness*” nella versione (presumibilmente) inglese dell'originale.

⁴³ Circostanza ribadita anche da Corte giust., Grande sez., 24 settembre 2019, C-507/17, *Google LLC v. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, sulla quale, si veda, M. ASTONE, *Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti territoriali*, in *Eur. e dir.*

attivabile in tutte le “giurisdizioni” nelle quali il gigante della tecnologia estende la sua operatività.

6. Conclusioni

Volendo trarre le fila di quanto sinora tratteggiato, possiamo senza dubbio affermare di essere di fronte ad uno strumento di tutela dell’interesse del minore che per un verso appare focalizzato su uno - per quanto probabilmente il più rilevante, nella nostra società dell’immagine - degli aspetti della personalità, l’immagine appunto, ma che dall’altro, vista la sua implementazione su scala planetaria, e non eurocomunitaria come nel caso *Google Spain* conferma il cammino del c.d. diritto dell’era digitale lungo un percorso scandito da destatalizzazione e deterritorializzazione delle regole, che molto spesso gli stessi Big player della rete si autoimpongono (autoregolazione)⁴⁴.

priv., 2020, 223 ss.

⁴⁴ Lo rileva acutamente, sin dalla prima edizione, G. Pascuzzi, a cura di, *Il diritto dell’era digitale*, V ed., Il Mulino, Bologna, 2020.